

## La Corte di Giustizia ribadisce il *principio di non-refoulement* e il conseguente diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

di Sveva Troncone

**Title:** The Court of Justice reaffirms the principle of non-refoulement and the consequent right to effective judicial protection

**Keywords:** Principle of non-refoulement; Obligation to conduct individualized assessment; Obligation for the judiciary to “ex officio” identify the violation of the principle of non-refoulement

1. – Dal francese *refouler* (ovvero respingere, ricacciare), il principio di *non refoulement*, come ben noto, ha radici profonde nel diritto internazionale d'asilo, consolidandosi, oggi, come uno dei pilastri del diritto dell'Unione europea nella politica d'asilo (F. Salerno, *L'obbligo internazionale di non-refoulement dei richiedenti asilo*, in C. Favilli (a cura di), *Procedure e garanzie del diritto di asilo*, Padova, 2011, 3 ss.; E. Guild, *Art. 19 – Protection in the Event of Removal, Expulsion and Extradition*, in S. Peers (ed.), *The EU Charter of Fundamental Rights, a commentary*, Oxford, 2014, 545; A. Lang, *Il divieto di refoulement tra CEDU e CDFUE dell'Unione europea*, in (a cura di), S. Amadeo, F. Spitaleri, *Le garanzie fondamentali dell'immigrazione in Europa*, Torino, 2015, 209 ss; E. Hamdan, *The Principle of Non-Refoulement under the ECHR and the UN Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, Leiden-Boston, 2016, 102; F. Buonomenna, *Misure di solidarietà e questioni di effettività nella disciplina contenuta nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione*, fasc. speciale n.4/2024).

In sintesi, il principio *de quo* stabilisce che uno Stato non può adottare misure di allontanamento nei confronti di un cittadino di un Paese terzo, anche se si trovi in una situazione di irregolarità di soggiorno, qualora esista un rischio reale che possa essere esposto a trattamenti inumani o degradanti nello Stato di destinazione. Sotto tale aspetto, degna di nota e di particolare interesse, è la pronuncia del 17 ottobre 2024 della Terza sezione della Corte di Giustizia, la quale si è pronunciata sciogliendo dubbi interpretativi relativi agli artt. 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

Segnatamente, tali disposizioni garantiscono rispettivamente il principio di *non refoulement* e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e si inseriscono

nell'ambito di un'importante normativa che ha ad oggetto norme e procedure comuni applicabili dagli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi.

Nel caso in esame, la domanda pregiudiziale, che il giudice *a quo* olandese solleva, trae origine da una controversia tra K, L, M e N, una famiglia armena, e lo *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid* (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi). Essa verte sulla legittimità di un provvedimento che respinge la richiesta di permesso di soggiorno avanzata dai cittadini armeni secondo il diritto dei Paesi Bassi; provvedimento motivato in ragione dell'irregolarità del loro soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'attuazione di una decisione di rimpatrio precedentemente emessa nell'ambito di una procedura di protezione internazionale.

In effetti, il cuore delle questioni interpretative risiede nei dubbi procedurali che sorgono nel momento in cui un'autorità nazionale, pur avendo adottato una decisione definitiva di rimpatrio, non procede tempestivamente all'esecuzione. E così, con il passare del tempo, sebbene tale decisione assuma un carattere definitivo per il cittadino interessato, le circostanze su cui essa si basa e, in particolare, la valutazione dei rischi che quest'ultimo subirebbe in caso di rimpatrio verso il paese di destinazione previsto, rischiano di diventare obsolete. Pertanto, si rende necessaria una rivalutazione o meglio "valutazione aggiornata" delle circostanze attuali in ottemperanza del principio di non respingimento che potrebbero modificare la precedente decisione di rimpatrio.

Alla luce di ciò, sono due, in sostanza, i profili affrontati dalla Corte.

Il primo concerne l'obbligo per un'autorità nazionale che rilevi l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di un Paese terzo, già destinatario di una precedente decisione di rimpatrio, divenuta definitiva, di effettuare una nuova valutazione dei rischi che il cittadino potrebbe affrontare al momento del rimpatrio nel paese di destinazione previsto.

Il secondo riguarda la questione se, nell'ambito del controllo di legittimità, sulla base degli elementi di cui dispone, l'autorità sia tenuta a rilevare d'ufficio la violazione del principio di non respingimento nel caso in cui l'autorità nazionale competente non abbia effettuato tale valutazione.

L'analisi condurrà inevitabilmente alla natura assoluta del divieto di non respingimento che, sebbene abbia origine convenzionale, ha subito un lungo processo di evoluzione determinata dalla prassi applicativa e una vasta estensione ad opera della giurisprudenza, manifestandosi così come una delle fattispecie in cui il diritto d'asilo dell'Unione trova esplicitazione.

Tale pronuncia si presenta come una ulteriore conferma della centralità del giudice di Lussemburgo nella "comunità di diritto" nell'interpretazione della normativa europea (G. Tesauo, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, in P. De Pasquale, F. Ferraro (a cura di), vol. I, IV ed. Napoli, 2023; In sintesi dell'intervista a Giuseppe Tesauo per la Rivista *Lo Stato* (giugno 2021), reperibile on line <https://www.aisdue.eu/sintesi-dellintervista-a-giuseppe-tesauo-per-la-rivista-lo-stato-giugno-2021/>; G. Tesauo, *Costituzione e norme esterne*, in *Dir. Un. eur.*, n. 2, 2009, 208; *L'Unione europea come Comunità di diritto*, in *Lo Stato*, n. 5, 2015, 136).

2. – Innanzitutto, è necessario ricordare, brevemente, il contesto fattuale che ha originato il rinvio pregiudiziale.

Come già detto, il caso riguarda una famiglia composta da due sorelle, K e L e dai loro genitori, M e N, tutti cittadini di un Paese terzo. Nel marzo 2011, la famiglia ha presentato una domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi, che è stata respinta nell'agosto 2012 con una decisione divenuta definitiva. Tale decisione includeva un ordine di rimpatrio, adottato dopo che le autorità avevano valutato, in applicazione del principio di non respingimento, i rischi di torture o trattamenti inumani o degradanti in caso di ritorno nel paese d'origine.

Successivamente, nel maggio 2016, la famiglia ha presentato una prima richiesta di permesso di soggiorno sulla base di un regime nazionale per minori con soggiorno prolungato. Anche questa domanda è stata respinta e, a seguito di ricorsi, la decisione è diventata definitiva nel gennaio 2017. Nel febbraio 2019, hanno presentato un'ulteriore domanda di soggiorno basata su un diverso regime nazionale applicabile ai minori in soggiorno di lunga durata. L'autorità competente ha rigettato anche questa richiesta nell'ottobre 2019, confermando l'irregolarità del loro soggiorno e l'esecutività della decisione di rimpatrio del 2012. A fronte di ciò, i ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto un reclamo avverso la decisione dell'8 ottobre 2019, che è stato respinto con decisione del 12 novembre 2020 (in prosieguo: la «decisione del 12 novembre 2020»), e hanno interposto appello avverso tale decisione dinanzi al *Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond* (Tribunale dell'Aia, sede di *Roermond*, Paesi Bassi), giudice del rinvio.

Quest'ultimo, durante il procedimento, ha sospeso l'esecuzione della decisione di rimpatrio del 2012 per permettere alla famiglia di rimanere nel territorio olandese in attesa dell'esito dell'appello.

*In cursu iudicii*, il giudice nazionale ha osservato che le autorità, nella decisione dell'ottobre 2019, non hanno effettuato una nuova valutazione del rischio di violazione di non respingimento, come sancito dall'art. 5 della direttiva 2008/115. In particolare, non è stata presa in considerazione la circostanza che le sorelle K e L, cresciute nei Paesi Bassi, abbiano adottato valori occidentali, dichiarando così di essere a rischio di persecuzione nel loro paese d'origine. Tale aspetto, difatti, non era stato sollevato nella loro domanda di protezione internazionale del 2011, ma è stato posto solo successivamente a supporto della richiesta di permesso di soggiorno.

Così, il giudice dell'Aia, operando “*in utroque iure*”, ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi rispetto a due profili procedurali di rilevante importanza sul piano applicativo del principio di non respingimento, al fine di consentire una corretta interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione (G. Tesaurò, *Alcune riflessioni sul ruolo della Corte di giustizia nell'evoluzione dell'Unione europea*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 3/2013, 483 ss; L. S. Rossi, “*Un dialogo da giudice a giudice*”. *Rinvio pregiudiziale e ruolo dei giudici nazionali nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *I Post di Aisdue*, IV (2022), *aisdue.eu*; B. Nascimbene, P. De Pasquale, *Il diritto dell'Unione Europea e il sistema giurisdizionale. La Corte di Giustizia e il giudice nazionale*, in *rivista.eurojus.it*, 2023).

3. – Nell'analisi delle questioni pregiudiziali sollevate, la Corte, conformemente alle conclusioni rese dall'Avvocato generale Jean Richard De La Tour, è giunta ad alcune considerazioni importanti.

Il giudice di Lussemburgo ha esaminato un decisivo profilo procedurale, là dove ha evidenziato che è contrario al diritto dell'Unione (e, più precisamente, all'art. 5 della direttiva 2008/115) una norma o una prassi nazionale per cui la valutazione dei rischi, che esprime il rispetto del principio di non respingimento, viene effettuata solo nell'ambito di una precedente procedura internazionale, senza tenere presente l'attuale situazione di irregolarità in cui versano i ricorrenti. Ciò in quanto una simile valutazione si limiterebbe a considerare solo i motivi originari della domanda di protezione e non anche quelli sopravvenuti.

Pertanto, nel caso in esame, il rischio che K e L hanno fatto valere, cioè la loro “occidentalizzazione”, avrebbe dovuto sollecitare l'autorità nazionale a valutare se, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2008/115, in combinato con l'art. 19, par 2, della Carta, il principio di non respingimento impedisse l'esecuzione della precedente decisione di rimpatrio a loro riguardo e, se necessario, rinviare l'allontanamento, come previsto dall'art. 9, par.1, lett a), della medesima direttiva.

In effetti, nella *querelle* a venire in rilievo è l'importanza del principio di *non refoulement*, il quale rappresenta il *fil rouge* che lega l'*iter* motivatorio della sentenza della Corte. Infatti, emessa nel contesto di una procedura di rimpatrio, essa si contraddistingue dal momento che richiama le autorità nazionali al rispetto del principio di non respingimento, prescrivendo un obbligo sul piano procedurale al giudice nazionale di procedere a una valutazione aggiornata dei rischi che, senza dubbio, è funzionale alle finalità dell'art. 5 della direttiva 2008/115 e non può essere soggetta a interpretazioni restrittive.

In questa prospettiva, giova sottolineare la portata della suddetta disposizione e precisare le finalità oggettive e l'ambito di applicazione soggettivo della direttiva che, come emerge dai considerando 2 e 4, persegue l'obiettivo di adottare un'efficace politica di allontanamento e di rimpatrio nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone interessate (Corte giust., 19 giugno 2018, C-181/16, *Gnandi*). Di talché, gli Stati possono legittimamente procedere al rimpatrio dei cittadini paesi terzi, che siano in posizione irregolare, ma attraverso regimi in materia di asilo equi, efficienti e trasparenti che rispettino il principio di *non refoulement* e i principi generali dell'Unione.

Sotto il profilo dell'applicazione soggettiva, ai sensi dell'art. 2 par. 2 e dell'art. 3 della direttiva, essa riguarda ogni cittadino di un Paese terzo che si trovi in una situazione di soggiorno irregolare (*sans papier*) in uno Stato membro e fino a che non si sia regolarizzata, indipendentemente dai motivi all'origine di tale situazione o dalle misure che sono state adottate nei confronti di tale cittadino (v. in tal senso, sentenze della Corte giust., del 19 giugno 2018, *Gnandi*, C-181/16, punto 39; 3 giugno 2021, *Westerwaldkreis*, C-546/19, punti 43 e 44, nonché del 9 novembre 2023, *Odbor azylové a migrační politiky MV*, C-257/22, punto 36; M. Starita, *Il principio del non-refoulement tra controllo dell'accesso al territorio dell'Unione europea e protezione dei diritti umani*, in *Dir. pubbl.*, 1/2020; M. Ferri, *Il principio di non respingimento e lo statuto giuridico del rifugiato non espellibile all'esame della Corte di Giustizia: osservazioni sul rapporto tra Convenzione di Ginevra e Carta dei diritti fondamentali UE*, in *Osservatorio sulle fonti*, n.3/2019; B. Nascimbene, *Il diritto di asilo: gli standard di tutela dell'Unione Europea e il confronto con gli standard internazionali*, in Nascimbene, *Un percorso tra i diritti. Scritti scelti*, Milano, 2016, 149; S. Amadeo, F. Spitaleri, *Il diritto dell'immigrazione e dell'asilo nell'Unione europea*, Giappichelli, 2022).

Gli elementi oggettivi (*ratione materiae*) e soggettivi (*ratione personae*) dell'articolo 5 della direttiva definiscono bene il principio di non respingimento, la cui natura è assoluta ed è preordinata a tutelare in maniera effettiva i diritti dello straniero.

Nella pronuncia in esame, la Corte ha ribadito, ancora una volta, il contenuto minimo ed essenziale della regola del *non refoulement*, e, cioè, il divieto di allontanare lo straniero, senza una previa disamina che si concretizzi in una valutazione individuale.

Pertanto, se, in una situazione in cui, come quella in analisi, un'autorità nazionale competente accerti l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di un Paese terzo, già destinatario di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva, l'art. 5 della direttiva 2008/115, letto in combinato disposto con l'art. 19, par 2, della Carta, deve essere interpretato, nel senso che detta autorità è tenuta a effettuare una "valutazione aggiornata" dei rischi che tale cittadino correrebbe in caso di allontanamento verso il paese di destinazione previsto, a fronte del considerevole arco temporale durante il quale detto procedimento è stato sospeso.

Più segnatamente, la Corte ha sottolineato che tali disposizioni impongono all'autorità di procedere a una valutazione che sia "distinta" e "autonoma" rispetto a quella effettuata al momento dell'adozione della decisione di rimpatrio. E ha aggiunto che soltanto una valutazione individualizzata consente all'autorità

giudiziaria di accertare l'esistenza delle circostanze sopravvenute e, dunque, di ogni nuovo elemento che possa determinare un rischio reale per il cittadino di un Paese terzo di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti.

Per di più, la lettura teleologica dell'art. 5 della direttiva rimpatri data dalla Corte consente di evidenziare che, sulla base dell'effetto diretto di cui è provvista, il vincolo procedurale del *non refoulement* deve essere osservato "in tutte le fasi del procedimento", non può essere soggetto a interpretazioni restrittive, e deve essere rispettato anche dalle autorità amministrative (Corte giust., 22 novembre 2022, C-69/21, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, punto 55).

4. – Su tali basi è indispensabile che l'autorità proceda, tanto nella fase amministrativa che in quella giurisdizionale, a una "valutazione dinamica del rischio" connessa alla manifesta situazione di "vulnerabilità" che caratterizza i soggetti destinatari della normativa.

Invero, come emerso nel caso in esame, l'incertezza sull'obbligo di rimpatrio dipende dalla durata della sospensione del procedimento di rimpatrio e dalla successiva emersione della circostanza per cui vi sia il fondato timore di persecuzione nel paese di destinazione. Infatti, per valutare il carattere "serio" del rischio, la Corte di giustizia ha richiesto che la valutazione individuale si svolga in due fasi (Corte giust., 30 gennaio 2014, *Diakite*, C-285/12; Corte giust., 22 febbraio 2022, *X et Y*, C-562/21 e C-563/21).

Innanzitutto, occorre l'esame della situazione generale del paese di origine, al fine di comprendere se esistano "rischi generali" per categorie specifiche di persone. Successivamente, se tale esame non conduce a una chiarezza rispetto alle violazioni dei diritti, l'autorità è tenuta a procedere a una valutazione individuale della persona interessata, a scrutinio degli specifici motivi sollevati dalla stessa.

E sotto tale profilo la Corte, sempre sulla scia delle conclusioni dell'Avvocato generale Jean Richard de la Tour, ha rimarcato come il tempo trascorso non sia un elemento neutro: il suo scorrere inevitabilmente muta le circostanze di contorno, potendo, per un verso, risultare modificate le condizioni generali del paese di destinazione, anche in senso migliorativo rispetto alla posizione dell'istante; per altro verso, inevitabilmente, un arco temporale ampio, come quello che ha interessato le cittadine armeni ricorrenti, comporta una modificazione soggettiva e la possibile acquisizione, da verificare a seguito di un vaglio concreto e approfondito, di abitudini di vita ormai del tutto inconciliabili con quelle del paese di origine e che potrebbero porre la persona in oggettivo pericolo nel paese di destinazione.

5. – La sentenza in esame risulta importante altresì nella parte in cui esalta il principio della tutela giurisdizionale effettiva e pone dei punti fermi rispetto alla sua rilevanza nel settore dell'immigrazione e dell'asilo.

In effetti, nella direttiva rimpatri, la garanzia a una tutela giurisdizionale effettiva sancita nell'art. 47 della Carta trova un suo corrispondente normativo nell'art. 13 della direttiva 2008/115, che così recita: «al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza».

È fin da subito evidente come l'effettività della tutela giurisdizionale, anche in considerazione della natura assolutamente primaria dei beni-interessi coinvolti, a cominciare dal diritto di asilo, non può che comportare, secondo la Corte, l'obbligo per il giudice nazionale di rilevare d'ufficio l'eventuale violazione del principio di non respingimento derivante dall'esecuzione di una decisione con cui l'autorità

nazionale ha respinto la domanda di permesso di soggiorno e ha posto fine alla sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio proveniente da una domanda di procedura internazionale.

In tal modo, la Corte ha sciolto un altro dubbio procedurale e interpretato la suddetta disposizione nel senso di una piena espansione del diritto individuale a una tutela giurisdizionale effettiva e pienamente aderente alle attuali circostanze di fatto. Valutazione da svolgersi anche d'ufficio in considerazione dell'oggettiva asimmetria fra l'autorità e il ricorrente, normalmente soggetto debole e in posizione di possibile vulnerabilità.

Alla luce del chiaro argomentare della Corte e dell'Avvocato generale, va rimarcato che il principio di autonomia procedurale, che rappresenta il nesso tra le regole nazionali e la corretta applicazione del diritto dell'Unione, risulterebbe indebolito se si accettasse una prassi nazionale, come quella dei Paesi Bassi. Segnatamente, tale prassi prevede che l'autorità giudiziaria, per la valutazione del principio di *non refoulement*, dovrebbe rimandare l'interessato presso l'autorità competente per l'esame della domanda di protezione internazionale (come previsto ai sensi dell'art. 2, lettera f), della direttiva 2013/32/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale; G. Caggiano, *Il richiedente la protezione internazionale davanti al giudice tra tutela giurisdizionale effettiva e autonomia processuale degli Stati membri dell'Unione europea*, in *Studi sull'integrazione europea*, n. 3, 2019, 579-592, spec. 581 s).

La Corte così si è mossa nel pieno solco della *rule of law*, consentendo che, attraverso il diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice nel rispetto delle condizioni cristallizzate nell'art. 47 della Carta, sia pienamente invero il principio di *non refoulement*, garantito nell'art. 19 della stessa e nell'art. 5 della direttiva 2008/115 ce (G. Gentile, *Effective judicial protection: enforcement, judicial federalism and the politics of EU law*, in *European Law Open*, vol.2, n.1, 2023; F. Spitaleri, *La tutela giurisdizionale effettiva dei singoli nei settori dell'immigrazione e dell'asilo*, in *Quaderni AISDUE*, fascicolo n.1/2024; P. De Pasquale, *Le migrazioni nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea*, in *L'impatto delle migrazioni sul diritto, prospettive internazionali e comparate, L'impact des migrations sur le droit, perspectives internationales et comparées*, (a cura di / sous la direction de) H.A. Idrissi, I. Caracciolo, A. Ghoufrane, G. M. Piccinelli, Torino-Paris, 2024; F. Picod, C. Rizcellah, S. Van Drooghenbroeck, *Charte des droits fondamentaux de l'union européenne*(3<sup>e</sup>édition), Bruylant, 2023; G. Vitale, *Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nell'art 47 della Carta di Nizza*, in C. Amalfitano, M. D'Amico, S. Leone (a cura di), *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione nel sistema integrato di tutela*, Torino, 2022). D'altronde, è noto che il principio di autonomia procedurale è recessivo rispetto al principio di effettività e a quello di equivalenza (Corte giust., 26 giugno 2019, *Kuhar*, C-407/19).

6. – Da ultimo, occorre ribadire che la sentenza in commento si segnala perché ha acceso ancora una volta, i riflettori su un principio strutturale della politica di migrazione e asilo. Il principio di *non refoulement* informa, invero, anche il Nuovo Patto che avrebbe dovuto segnare una svolta verso un sistema incentrato per la gestione "efficiente" dei rimpatri; purtroppo, la direttiva 2008/115 non è stata toccata dall'imponente riforma ed è stata semplicemente affiancata dal regolamento 2024/1349 (regolamento 2024/1349, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera; M. Lanotte, *Il Regolamento (UE) 2024/1349: l'ultimo tassello della "procedura di frontiera" previsto dal nuovo patto sulla migrazione e l'asilo*, in *Rivista Quaderni AISDUE*, fasc. speciale n.4/2024; M. Cometti,

*L'istituzione dell'Agenzia dell'UE per l'asilo e l'adozione del Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, in Rivista Quaderni AISDUE, fasc. speciale n.4/2024).*

Nel regolamento 2024/1349, il principio di *non refoulement*, richiamato nel considerando 9 che opera un rinvio alla direttiva 2008/115, si presenta come *limes* per qualsiasi procedura di rimpatrio, tra queste, anche quelle che prevedano un meccanismo di rimpatrio rapido. La *ratio* è quella di imporre il rispetto delle garanzie procedurali, a fronte di misure che rendono più rapidi i rimpatri. Segnatamente, attraverso il principio di non respingimento la disposizione rimanda all'obbligo di applicare analogicamente, in tutte le fasi delle procedure, i criteri per ottenere una "valutazione aggiornata e individualizzata" della persona ricorrente, specie da parte dell'autorità giudiziaria (V. Chetail, M. Ferolla Vallandro do Valle, *The Asylum Procedure Regulation and the Erosion of Refugee's Rights*, in *EU Immigration and Asylum Law and Policy*, 2024, reperibile *online*; S. Peers, *The New EU Asylum Laws: Taking Rights Half-Seriously*, in *YEL*, 2024).

Tanto più, a fronte di una novità significativa del Nuovo Patto che, a differenza della direttiva rimpatri, prevede che la decisione di rimpatrio debba essere emessa nell'ambito della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o, se emessa separatamente, almeno «contemporaneamente e congiuntamente» (considerando n. 40 e art. 37 del regolamento 2024/1348).

Né osta a tale interpretazione la carenza di un'espressa *relatio* all'art 13 della direttiva rimpatri, che sancisce i principi cardini di una tutela giurisdizionale effettiva ex art 47 della Carta e assicura l'accesso a una tutela somministrata anche dall'autorità amministrativa. Infatti, può opinarsi che l'art. 13 della direttiva 2008/115 continui ad applicarsi, quantomeno con riguardo al principio di accesso al giudice e al diritto di impugnare la decisione di rimpatrio immediato in virtù del principio di effettività. Quest'ultimo, come noto, impone una soluzione interpretativa conforme all'esigenza di non rendere praticamente impossibile o difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.

D'altronde, pure il diritto dell'Unione esige un'interpretazione sistematica e coerente tra le sue varie disposizioni, di modo che è preferibile perseguire una soluzione esegetica che armonizzi le stesse e che impedisca di ritenere i diritti derivanti da una fonte Ue precedente - e tutt'ora vigente - come congelati da disposizioni successive non espressamente abroganti gli stessi.

In conclusione, è ragionevole ritenere che, nonostante il mancato esplicito rinvio da parte del regolamento 2024/1349 all'art 13 della direttiva 2008/115, quest'ultimo rimanga pienamente applicabile, quantomeno sotto il profilo del ricorso al giudice, anche in relazione ai casi regolati dal detto regolamento, quale strumento effettivo di tutela e di piena espansione del principio di *non refoulement*.

Sveva Troncone  
Università degli studi di Napoli Federico II  
[tronconesveva@gmail.com](mailto:tronconesveva@gmail.com)

